

Omologazione risultati gare del 20/11/2011 - 7° giornata di ANDATA - 1° Fase
 ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Metete	Arbitro
RUGBY ROVATO ASD	-ASS.POL.DIL. RUGBY ALESSANDRIA	19 - 17	(2- 2)	Sig. LAVEZZO E.
RUGBY PARABIAGO ASD	-ASD RUGBY LECCO	17 - 10	(1- 2)	Sig. ROSSI G.
C.U.S. GENOVA RUGBY ASD	-BEF&D VII°RUGBY TORINO	28 - 21	(1- 2)	Sig. BONO D.
CESIN CUS TORINO RUGBY ASD	-ASD RUGBY LUMEZZANE	30 - 10	(4- 1)	Sig. STRULLATO A.
ASD ASTI RUGBY 1981	-RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL	30 - 10	(3- 2)	Sig. ZIMEI A.

Girone 2

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Metete	Arbitro
AMATORI PARMA RUGBY ASD	-ASD PESARO RUGBY	29 - 3	(5- 0)	Sig. GUASTINI B.
IMOLA RUGBY ASD	-RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.	0 - 49	(0- 7)	Sig. MECONI F.
ASD UNION RUGBY TIRRENO	-LIOMATIC CUS PERUGIA RUGBY	18 - 13	(3- 1)	Sig. MASSA S.
RUGBY COLORNO SOC.COOP.SPOR.	-UNIONE RUGBY BOLOGNESE ASD	52 - 8	(8- 1)	Sig. MARRAMA S.
ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCEL	-PIACENZA RUGBY CSD	11 - 5	(1- 1)	Sig. DI BLASIO R.
VASARI RUGBY AREZZO ASD	-UNIONE RUGBY PRATO SESTO SSD ARL	8 - 22	(1- 4)	Sig. RUTA G.

Girone 3

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Metete	Arbitro
CUS FERRARA RUGBY ASD	-VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	9 - 3	(0- 0)	Sig. GALANTE M.
ASD VILLORBA RUGBY	-RUGGERS TARVISIUM ASD	6 - 15	(0- 2)	Sig. SPADONI A.
ASD JESOLO RUGBY	-FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE 1976	20 - 9	(2- 0)	Sig. DELLINO E.
RUGBY CASALE ASD	-ASD RUGBY BELLUNO	40 - 19	(6- 3)	Sig. TARLINI F.
RANGERS RUGBY VICENZA	-RUGBY MANTOVA SRL SSD	45 - 18	(7- 2)	Sig. MERENDINO G.
C.U.S. PADOVA RUGBY ASD	-RUGBY MIRANO 1957 ASD	28 - 15	(4- 2)	Sig. PACCIANI F.

Girone 4

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Metete	Arbitro
S.S.D. COLLEFERRO RUGBY 1965	-POL..AMATORI RUGBY MESSINA ASD	25 - 5	(3- 1)	Sig. RANALLI F.
ASD ARIETI RUGBY RIETI	-ASD FRASCATI MINI RUGBY 2001	55 - 26	(9- 4)	Sig. PECORARIO P.
ASD C.U.S.ROMA RUGBY	-A.P. PARTENOPE RUGBY ASD	21 - 16	(2- 2)	Sig. STEVANATO A.
NERONIANA RUGBY ANZIO ASD	-ASD GRAN SASSO RUGBY	16 - 21	(1- 2)	Sig. SCHIPANI V.
(giocata ad Anzio per inversione di campo)				
SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRI	-POINT BET RUGBY F.C.SEGNI	27 - 28	(2- 3)	Sig. SALIERNO M.
ASD PALERMO RUGBY CLUB 2005	-PRIMAVERA RUGBY ASD	30 - 10	(4- 1)	Sig. RUSSO F.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Metete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
C.U.S. GENOVA RUGBY ASD	27	6	6	0	0	19	162	73	89	0
RUGBY PARABIAGO ASD	23	7	5	0	2	20	173	140	33	0
RUGBY ROVATO ASD	23	6	5	1	0	15	149	105	44	0
ASD BIELLA RUGBY CLUB	22	6	5	0	1	20	156	81	75	0
CESIN CUS TORINO RUGBY ASD	19	6	4	0	2	18	137	92	45	0
BEF&D VII°RUGBY TORINO	17	6	4	0	2	8	122	119	3	0
ASD RUGBY LECCO	14	7	2	1	4	12	132	121	11	0
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL	7	7	1	0	6	10	84	145	-61	0
ASS. POL. DIL. RUGBY ALESSANDRIA	7	6	1	0	5	8	90	145	-55	0
ASD ASTI RUGBY 1981	4	7	1	0	6	9	87	205	-118	0
ASD RUGBY LUMEZZANE	2-	6	0	0	6	7	90	156	-66	4-

C L A S S I F I C A

Girone 2

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Metete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
AMATORI PARMA RUGBY ASD	33	7	7	0	0	31	210	98	112	0
RUGBY COLORNO SOC.COOP.SPOR.DIL.	30	7	6	0	1	39	264	70	194	0
RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D.	27	7	6	0	1	26	188	85	103	0
ASD UNION RUGBY TIRRENO	26	7	5	0	2	24	169	94	75	0
LIOMATIC CUS PERUGIA RUGBY	20	7	4	0	3	19	157	121	36	0
UNIONE RUGBY BOLOGNESE ASD	19	7	4	0	3	20	177	185	-8	0
IMOLA RUGBY ASD	16	7	3	0	4	18	135	162	-27	0
UNIONE RUGBY PRATO SESTO SSD ARL	15	7	3	0	4	21	141	170	-29	0
PIACENZA RUGBY CSD	10	7	1	0	6	17	112	170	-58	0
ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE	8	7	2	0	5	9	60	172	-112	0
VASARI RUGBY AREZZO ASD	7	7	1	0	6	12	83	195	-112	0
ASD PESARO RUGBY	0	7	0	0	7	6	58	232	-174	0

C L A S S I F I C A

Girone 3

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
RUGGERS TARVISIUM ASD	30	7	6	0	1	31	208	89	119	0
RUGBY CASALE ASD	24	7	5	1	1	22	173	136	37	0
RANGERS RUGBY VICENZA	24	7	5	0	2	29	187	117	70	0
C.U.S. PADOVA RUGBY ASD	24	7	5	0	2	31	215	98	117	0
ASD VILLORBA RUGBY	20	7	5	0	2	5	83	75	8	0
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	16	7	3	0	4	14	114	91	23	0
FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE 1976	11	7	4	1	2	11	148	149	-1	8-
RUGBY MIRANO 1957 ASD	11	7	2	0	5	12	121	122	-1	0
ASD RUGBY BELLUNO	10	7	2	0	5	14	120	206	-86	0
ASD JESOLO RUGBY	10	7	2	0	5	14	130	194	-64	0
CUS FERRARA RUGBY ASD	9	7	2	0	5	8	65	209	-144	0
RUGBY MANTOVA SRL SSD	3	7	0	0	7	10	86	164	-78	0

C L A S S I F I C A

Girone 4

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
ASD GRAN SASSO RUGBY	31	7	6	1	0	26	192	76	116	0
ASD PALERMO RUGBY CLUB 2005	26	7	6	0	1	18	170	66	104	0
ASD ARIETI RUGBY RIETI	24	7	5	0	2	22	190	129	61	0
ASD C.U.S.ROMA RUGBY	21	7	5	0	2	13	108	94	14	0
S.S.D. COLLEFFERRO RUGBY 1965 A.R.L.	19	7	4	0	3	18	139	94	45	0
PRIMAVERA RUGBY ASD	13	7	3	0	4	7	77	151	-74	0
A.P. PARTENOPE RUGBY ASD	13	7	2	0	5	17	144	148	-4	0
SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA ASD	12	7	2	1	4	9	120	156	-36	0
ASD FRASCATI MINI RUGBY 2001	10	7	2	0	5	9	80	190	-110	0
POL. AMATORI RUGBY MESSINA ASD	10	7	2	0	5	10	101	155	-54	0
NERONIANA RUGBY ANZIO ASD	8	7	2	0	5	13	118	156	-38	4-
POINT BET RUGBY F.C.SEGNI	5	7	2	0	5	17	147	171	-24	8-

Provvedimento monitorio a seguito autonome indagini della Procura Federale

Campionato Nazionale Serie B Gara del 17 aprile 2011 tra CUS Perugia e U.R. Prato Sesto

Procedimento a carico del giocatore Niccolò Giovanchelli.

Il Giudice Sportivo Nazionale ha ricevuto in data 3 novembre 2011 le "Conclusioni del Procuratore Federale", quale risultato di autonome indagini svolte nei confronti del giocatore Niccolò Giovanchelli, tessera FIR 107368, in ragione di un esposto in data 23.06.2011, con il quale veniva denunciato alla Procura Federale un fatto violento occorso nei confronti del sig. Cappetti Fabrizio, giocatore del Cus Perugia, durante la partita di Campionato svoltasi in data 17 aprile 2011 tra il CUS Perugia e l'U.R. Prato Sesto.

A seguito dell'istruttoria espletata, il Procuratore Federale avv. Fabio Pennisi formulava le seguenti conclusioni..omissis..

"che l'III.mo Giudice Sportivo voglia, accertata la responsabilità del tesserato Niccolò Giovanchelli (tessera FIR 107368) per la condotta del medesimo come sopra descritta, in quanto integrante la violazione dell'art. 26, c.1, lettera k) del Regolamento di Giustizia, e per l'effetto Voglia irrogare al Sig. Giovanchelli Niccolò, la sanzione base della squalifica dalle gare ufficiali per un periodo di sei mesi." Dalla documentazione pervenuta a questo Giudice Sportivo risulta che l'arbitro dell'incontro in questione, sig. Emanuele Tomò, nel referto arbitrale aveva scritto che "al 33mo del secondo tempo, durante il gioco, a centrocampo ed in prossimità della linea di touch adiacente le panchine, la mia attenzione veniva richiamata dal giocatore n. 2 del Cus Perugia (Fabrizio Cappetti), il quale giaceva a terra, con le mani sul volto, ed emetteva vari lamenti e gemiti. Il gioco si stava sviluppando lontano da quel punto e, non essendoci situazioni di pericolo, seguivo l'azione dopo aver richiamato il medico, il quale, immediatamente dopo il mio cenno, prestava il soccorso richiesto. Alla successiva interruzione di gioco, fermavo il tempo e tornavo nella zona precedentemente indicata per sincerarmi delle condizioni del giocatore. Questi era a terra, con l'occhio destro già bendato ed il viso in parte insanguinato. Ancora gemente, veniva caricato in barella dai paramedici, trasportato fuori dal campo ed immediatamente inviato in ambulanza presso il pronto soccorso per accertamenti."

Il Procuratore Federale ha provveduto a sentire il sig. Niccolò Giovanchelli, il quale riguardo all'episodio oggetto dell'esposto de quo riferiva che "durante la contesa della palla nella Ruck, Cappetti mi ha tirato per il colletto e con un gesto naturale ho cercato di divincolarmi dall'avversario. Non ho visto le immagini dell'incontro...per me si è trattato di un gesto naturale, mi sono liberato solo nell'ambito del gioco e involontariamente lo avrò colpito con un braccio o con una mano."

Il giocatore Fabrizio Cappetti, subito dopo la sua forzata uscita dal campo di gioco, è stato trasportato presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, reparto Clinica Oculistica, dove lo stesso, a cui è stato diagnosticato "trauma bulbare OD (ferita palpebrale con l'interruzione dei canalini lacrimali)", è stato immediatamente sottoposto a un intervento per ripristinare i predetti canalini e dimesso il giorno dopo in data 18/4/2011, come risulta dalla cartella clinica depositata nel fascicolo della Procura Federale. Nello stesso fascicolo è presente anche il certificato medico in data 6/6/2011, sottoscritto dal dirigente della clinica oculistica dell'Azienda di cui trattasi, nel quale è dichiarato che dopo "l'intervento di ricanalizzazione vie lacrimali per avulsione traumatica dei canalini superiore e inferiore, esistono postumi estetici e funzionali da rivalutare essendo il quadro clinico non stabilizzato."

Da quanto sopra esposto emerge che dalla istruttoria svolta dalla Procura Federale risulta dimostrato che nel corso della partita del 17/4/2011 tra il CUS Perugia e l'U.R. Prato Sesto il giocatore Fabrizio Cappetti è stato colpito da Niccolò Giovanchelli, il quale ha confermato l'accaduto riferendo che *"durante la contesa della palla nella Ruck, Cappetti mi ha tirato per il colletto e con un gesto naturale ho cercato di divincolarmi dall'avversario"*, e precisando che *"involontariamente lo avrò colpito con un braccio o con una mano"*.

La descrizione dell'episodio da parte del sig. Giovanchelli, il quale, pur confermando di aver colpito il sig. Cappetti, ha minimizzato la portata del colpo inferto al Cappetti, con la mano o con il braccio, appare non compatibile con le rilevanti conseguenze inflitte allo stesso Cappetti con il colpo *de quo* che gli ha causato, come detto e certificato dalle autorità ospedaliere, un *"trauma bulbare OD (ferita palpebrale con l'interruzione dei canalini lacrimali)"*, tuttora *"non stabilizzato"* malgrado un intervento chirurgico effettuato.

Al riguardo, inoltre, è necessario considerare che nella fattispecie non assume rilievo la circostanza della volontarietà o meno del colpo inferto al sig. Cappetti, come descritto dal sig. Niccolò Giovanchelli. Infatti, anche se si volesse accedere all'ipotesi che il sig. Giovanchelli, nel tentativo di divincolarsi dal sig. Cappetti, abbia tirato un cosiddetto colpo "alla cieca", senza volerlo colpire in un punto particolarmente delicato e vulnerabile, quale è l'area degli occhi, lo stesso Giovanchelli si è fatto comunque carico della potenziale lesività del suo gesto, come poi purtroppo si è concretizzata, ponendo comunque in atto una condotta caratterizzata da dolo indiretto.

In ragione di quanto sopra, appare quindi acclarato che il sig. Niccolò Giovanchelli abbia compiuto l'illecito tecnico di cui all'art. 26, comma 1 lettera k), del Regolamento di Giustizia, che prevede la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due settimane a sei mesi. Risulta inoltre applicabile al caso di specie la circostanza aggravante di cui al comma 2, lett. a), del citato art. 26, trattandosi di un'azione violenta che ha avuto ad oggetto la testa della persona offesa. Il sig. Giovanchelli risulta altresì recidivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento di Giustizia, essendo stato squalificato per quattro mesi nel corso della stagione sportiva 2009/2010 per violazione dell'art. 26, comma 1, lett. d), del Regolamento di Giustizia.

Atteso tutto quanto sopra, il Giudice Sportivo Nazionale, ritiene di sanzionare il tesserato Niccolò Giovanchelli con la sanzione di mesi 7 (sette) di squalifica (dal 25 novembre 2011 al 24 giugno 2012), quale risultante di mesi 4 (quattro) come squalifica base, più 2 (due) mesi, ai sensi della circostanza aggravante di cui all'art. 26, comma 2 lettera a), Regolamento di Giustizia, e mesi 1 (uno), ai sensi della recidiva di cui all'art. 14, comma 1, Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale,

visti gli artt. 13, 14, 42, 26/1, lett. k), 26/2, lett. a), 90 punti 3 e 4 Regolamento di Giustizia, Del. Fed. n.66/2008, sanziona il giocatore Niccolò Giovanchelli con la squalifica di mesi 7 (sette), dal 25 novembre 2011 al 24 giugno 2012, quale risultante di mesi 4 (quattro) come squalifica base, inasprita di 3 (tre) mesi, per la riscontrata recidiva a suo carico e della contestuale presenza dell'aggravante di cui all'art. 26/2, lett. a).

La scadenza della sanzione è soggetta a prolungamento in applicazione della Delibera Federale n. 66/2008 valida per tutte le stagioni sportive e ai sensi dell'art. 90 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia.

Roma, 24 Novembre 2011

(Avv. Michele Carlotto)

OPPOSIZIONE MONITORIA SOCIETA' CUS FERRARA RUGBY ASD

Il Giudice sportivo,

visto il ricorso in opposizione presentato in data 16 novembre 2011 avverso la sanzione comminata al giocatore Francesco TENANI di 6 settimane di sospensione per aver violato l'art. 26.1.lettera N (calpestate), aggravato ai sensi dell'art. 14/1, visto l'art. 78 e ss del Regolamento di Giustizia, lo dichiara ammissibile.

Nel merito l'opponente deduce che al 12° minuto di gioco del secondo tempo il giocatore contraddistinto con il n. 16, che si era aggiunto ad una rack retrocedeva ed inciampava su un giocatore della RUGBY TARVISIUM placcato a terra e veniva allontanato dal terreno di gioco con il cartellino rosso diretto.

Aggiunge l'opponente che non vi sarebbe stata alcuna reazione emotiva o d'istinto dei giocatori avversari, in un contesto di assoluta tranquillità e lealtà nel gioco e che il giocatore del CUS FERRARA, cercando di sottrarsi rapidamente alla rack scavalcava in arretramento un giocatore avversario nel più classico dei movimenti a sfilare la gamba dal raggruppamento e non ad inserire la stessa all'interno del raggruppamento stesso.

Alla luce di tali considerazioni, il CUS FERRARA nella persona del presidente Giorgio TOSI, confidando nella disponibilità del Giudice sportivo ad appurare i fatti, così come realmente accaduti, chiedeva la revisione della decisione assunta nella riunione del 9 novembre 2011.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Ricordato che per costante giurisprudenza il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata, il GS nella riunione del 9 novembre adottava la decisione di sanzionare il sig. Francesco TENANI sulla lettura di quanto riportato nel modello C) del rapporto arbitrale.

Invero, il Sig. Giuseppe PUGLISI, arbitro designato per l'incontro CUS FERRARA RUGBY- RUGGERS TARVISIUM, così riferiva: *"il tesserato partecipante alla gara calpestate un avversario durante un break down"*.

Su tali presupposti il GS evidenziava come il TENANI avesse violato l'art. 26/1 lett. N del regolamento di giustizia ed irrogava la sanzione di 4 settimane di squalifica che veniva inasprita a 6 settimane di squalifica in virtù del concorso dell'art. 14/1 (recidiva).

segue

Il GS, provvedeva a sentire telefonicamente il direttore di gara che, rispondendo alle domande tese a ricostruire la dinamica dei fatti, anche in considerazione della sintesi del referto arbitrale, se messo in relazione alla puntigliosa ricostruzione in fatto operata dall'opponente, poteva accertare che: *“durante la gara, e più precisamente al 12° del secondo tempo, era in corso un raggruppamento nella metà campo della RUGBY TARVISIUM. Mi posizionavo a fianco del raggruppamento ed ho visto il giocatore n. 16, Francesco TENANI, della società CUS FERRARA, intento a liberare la gamba dal raggruppamento con un gesto sicuramente scomposto del piede e della gamba che aveva ad oggetto un avversario a terra. Ho sentito un grido di dolore di un giocatore del TARVISIUM ed ho fischiate per interrompere il gioco e mi sono rivolto al giocatore n. 16 della società CUS FERRARA estraendo il cartellino rosso, invitandolo ad uscire dal terreno di gioco, perché si era reso responsabile di un colpo con il piede, scomposto e repentino rivolto verso un avversario a terra, quando il gioco era fermo.*

ADR *“Preciso che non si è trattato di un calcio né di un vero e proprio calpestio nel senso di un movimento dall'alto verso il basso, ma di un movimento scomposto e repentino del piede, con il classico movimento del piede a scatto che cerca di liberarsi da una presa all'interno di un raggruppamento, ma che ha avuto come obiettivo un avversario a terra”.*

Alla luce di tale articolata precisazione, il GS ritiene di poter derubricare l'incolpazione ascritta al tesserato della società CUS FERRARA, Francesco TENANI dalla violazione dell'art. 26/1 N (qualora pesti o calpesti un avversario) a quella dell'art. 26/1 X (commissione di atti contrari allo spirito del gioco del rugby).

Pertanto, il GS ritiene equo sanzionare la nuova fattispecie contestata con due settimane di squalifica, sanzione ulteriormente inasprita ai sensi e per gli effetti dell'art. 14/1 (recidiva) e di comminare, pertanto, la sanzione complessiva di tre settimane di squalifica decorrenti dal 7 novembre 2011 al 27 novembre 2011 compresi.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

visti gli artt. 78 e seguenti, nonché gli artt. 26/1 lett. N), 26/1 lett. X) e 14/1 del Regolamento di Giustizia, in parziale riforma del provvedimento adottato nella riunione del 9 novembre 2011, derubrica la contestazione originariamente iscritta alla fattispecie di cui all'art. 26/1 lettera x) e conseguentemente riduce la sanzione a carico del giocatore **TENANI Francesco a tre settimane di squalifica, con decorrenza dal 7 novembre 2011 al 27 novembre 2011 compresi**, disponendo la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 23 Novembre 2011

(Avv. Marco Cordelli)

OPPOSIZIONE MONITORIA SAN GIORGIO RUGBY REGGIO CALABRIA ASD.

Il Giudice Sportivo, visto il ricorso in opposizione ex art. 80 e segg., Regolamento di Giustizia, presentato dalla società in oggetto in persona del Presidente e legale rapp.te *pro tempore* sig. avv. Giancarlo Liberati, avverso la sanzione comminata al suo giocatore Girolamo Bombaci con comunicato B/6/GS riunione del 9.11.011 per l'infrazione degli articoli 26/1 lettera b), 26/1 lettera c) reiterato e 14/1 R.d.G. consistente nell'irrogazione della squalifica per cinque settimane dal 7.11.2011 all' 11.12.2011 compreso, verificati i requisiti posti dall'art. 80 R.d.G. lo dichiara ammissibile.

Nel merito, la reclamante sostiene, in sintesi:

- a) *vero che il Bombaci, in occasione dell'ultima marcatura della squadra avversaria, si è rivolto all'ufficiale di gara con parole poco “consone” ma il tutto si è verificato alla fine della partita quando è a tutti noto che la stanchezza prevale su ogni altra cosa e lascia spazio ad atteggiamenti che nessuno si sognerebbe di assumere...omissis..;*
- b) *il Bombaci era stato sostituito da qualche minuto ed ha ben potuto rilevare l'ennesima ingiusta decisione arbitrale giunta a tempo ormai scaduto ed al culmine di una partita molto tesa per il susseguirsi di una serie di analoghe decisioni che hanno di fatto stravolto l'esito della gara;*
- c) *il Bombaci immediatamente dopo l'accaduto si è spontaneamente adoperato nell'andare a chiedere scusa all'ufficiale di gara, comportamento che denota l'evidente ravvedimento del suo comportamento*
- d) *che i fatti non hanno avuto nessuna ulteriore conseguenza tantè che lo stesso direttore di gara ha partecipato al c.d. “terzo tempo” con la massima tranquillità.*

La ricorrente chiede in sostanza che il GSN voglia riformare anche parzialmente il provvedimento irrogato annullandolo mediante revoca o mitigando la sanzione.

Il GSN ricorda, in via preliminare, che per costante giurisprudenza di questo Giudice e dei Giudici del grado superiore, il referto dell'arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio, circostanza questa, riconosciuta dallo stesso Avv. Liberati a pagina due del ricorso.

Il direttore di gara in proposito così si esprime:

al termine della gara subito dopo il fischio finale il giocatore n.3 della società Rugby Reggio sig. Bombaci Girolamo tess. 71557, alzatosi dalla panchina mi si avvicinava con fare minaccioso e cominciava ad offendermi ed a mettere in dubbio la mia parzialità (rectius: imparzialità) apostrofandomi con parole incomprensibili eccetto le più comuni e volgari offese e parolacce. A quel punto chiamavo il capitano e lo informavo di quanto stava accadendo chiedendogli di far cessare le offese considerando che si stava trascendendo risultando il tono anche alquanto minaccioso. Avendo ricevuto piena collaborazione dal capitano e dopo avergli comunicato che avrei riportato a referto quanto accaduto, questi faceva allontanare il giocatore, che, risentito di quanto appena ascoltato circa la refertazione dei fatti in corso, rincarava la dose aumentando il tono, le minacce e la gravità degli insulti.

In sede di omologazione il GSN ha sentito l'esigenza di ascoltare il direttore di gara in merito al “tenore delle minacce” ed il sig. De Martino ha precisato che *“non vi sono state minacce fisiche ma il signore in questione si è limitato a tenere un atteggiamento minaccioso nei toni e nelle movenze”.*

Quanto sopra per escludere, in quella sede, l'applicazione, oltre che delle infrazioni sopra dette, anche quella ben più grave di cui al disposto dell'art. 26/1 lettera d).

In relazione al tenore della ricostruzione dei fatti riportata in referto, al di là di alcune modeste omissioni, o meglio precisazioni, che il sig. De Martino avrebbe potuto includere spontaneamente, quale il "tipo" di minacce subite e quella, vedremo poi, delle scuse rivolte dal Bombaci, non v'è chi non veda che le argomentazioni articolate dalla difesa, sebbene "ben costruite", non possano, se non per un singolo aspetto, essere accolte.

Non ha pregio infatti invocare il "tempo" nel quale è avvenuta l'infrazione poiché il rispetto non solo verso il direttore di gara ma verso ogni partecipante alla stessa non può essere "meno intenso" e quindi in certo qual modo giustificabile **alla fine della gara**" piuttosto che **sempre**;

neppure ha pregio la circostanza che il Bombaci abbia potuto, dalla panchina, "rilevare l'ennesima ingiusta decisione arbitrale..." poiché questo giudizio è tutto e semplicemente soggettivo e non può essere preso in considerazione per le ragioni sopra esposte in tema di prova privilegiata del referto arbitrale;

che poi i fatti non abbiano avuto ulteriore conseguenza per cui la partecipazione al c.d. "terzo tempo" sia stata del tutto tranquilla è da considerarsi "normale/scontata" altrimenti il Bombaci sarebbe stato raggiunto da punizione ben più grave.

Un unico punto del reclamo meritava ulteriore approfondimento ed era quello di cui al punto c) del ricorso, ossia la circostanza, apparsa per la prima volta, che il Bombaci *immediatamente dopo l'accaduto sia andato a chiedere scusa all'ufficiale di gara*.

Il GSN ha sentito il sig. De Martino ed ha ricevuto conferma prima fono, poi con integrazione al referto, che il sig. Bombaci seppur non immediatamente ma alla fine della "doccia" di quest'ultimo si è recato nello spogliatoio dell'arbitro per chiedere scusa cercando, peraltro inutilmente, di riprendere il discorso "dialettico" di cui in precedenza ma vedendosi subito "stoppato" dall'arbitro che ha dichiarato di accettare le scuse purchè la "querelle" finisse immediatamente in quel momento.. Cosa che è avvenuta.

Il GSN ritiene, pertanto, di poter accettare quest'unica esimente nel comportamento complessivamente colpevole del sig. Bombaci e per l'effetto di poter diminuire di una settimana la sanzione inizialmente commisurata in cinque settimane,

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 78,79, 80, 26/1 lettera b), 26/1 lettera c) reiterato, 14/1 e 10 punto 2) R.d. Giustizia in parziale accoglimento del reclamo:

- riduce la squalifica inflitta al tesserato Girolamo Bombaci di una settimana;
- applica al citato tesserato la sanzione definitiva di quattro settimane di squalifica **dal 7/11/2011 al 4 Dicembre 2011 compresi** per la violazione degli articoli innanzi ripetuti;
- dispone restituirsi il contributo funzionale.

Roma, 23 novembre 2011

(Avv. Michele Carlotto)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **BAGNARESI PAOLO**, della IMOLA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 26° del 2° tempo
- **BALDINI PAOLO**, della RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL, espulso temporaneamente al 5° del 2° tempo
- **BANELLI ANDREA**, della ASD ARIETI RUGBY RIETI, espulso temporaneamente al 38° del 1° tempo
- **BOCCACCI TIZIANO**, della PRIMAVERA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 19° del 2° tempo
- **CO' ANGELO**, della PIACENZA RUGBY CSD, espulso temporaneamente al 10° del 2° tempo
- **CODATO ALBERTO**, della ASD VILLORBA RUGBY, espulso temporaneamente al 37° del 1° tempo
- **DAVI' GIANLUCA**, della ASD RUGBY VILLADOSE 1976, espulso temporaneamente al 27° del 1° tempo
- **GIAMPIETRI DANIELE**, della ASD GRAN SASSO RUGBY, espulso temporaneamente al 33° del 2° tempo
- **HEYMANS WILLEM ABRAM JACOBUS**, della CESIN CUS TORINO RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 19° del 1° tempo
- **INTRECCIALAGLI VALERIO**, della ASD FRASCATI MINI RUGBY 2001, espulso temporaneamente al 11° del 2° tempo
- **LORENZI MAURIZIO**, della RUGBY F.C. SEGNI ASD, espulso temporaneamente al 36° del 2° tempo
- **MUSAZZI ANDREA**, della RUGBY PARABIAGO ASD, espulso temporaneamente al 21° del 1° tempo
- **PADOVESE ELIA**, della S.S.D. COLLEFERRO RUGBY 1965 A.R.L., espulso temporaneamente al 22° del 2° tempo
- **PANEPINTO FRANCESCO**, della ASD RUGBY BELLUNO, espulso temporaneamente al 36° del 1° tempo
- **SANDRI GIANLUCA**, della C.U.S. GENOVA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 26° del 2° tempo
- **SANTILANO GIANMARIA**, della POL. AMATORI RUGBY MESSINA ASD, espulso temporaneamente al 27° del 1° tempo
- **SERAFIN PIERDAVIDE**, della ASD JESOLO RUGBY, espulso temporaneamente al 15° del 2° tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **BACCARO AMEDEO**, della ASD RUGBY VILLADOSE 1976, espulso temporaneamente al 15° del 2° tempo
- **BORELLA STEFANO**, della PIACENZA RUGBY CSD, espulso temporaneamente al 39° del 2° tempo
- **DI MARCO WENDERSON**, della RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D., espulso temporaneamente al 33° del 1° tempo
- **GAGLIARDI ALESSANDRO**, della UNIONE RUGBY PRATO SESTO SSD ARL, espulso temporaneamente al 35° del 1° tempo
- **LO RE DANILO**, della ASD PALERMO RUGBY CLUB 2005, espulso temporaneamente al 38° del 2° tempo
- **NEGRATO LUCA**, della RUGBY MIRANO 1957 ASD, espulso temporaneamente al 37° del 2° tempo
- **PIEMONTE LAURENCE CHARLES**, della PRIMAVERA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 5° del 1° tempo
- **PULITI LORENZO**, della ASD UNION RUGBY TIRRENO, espulso temporaneamente al 26° del 2° tempo
- **RISI ALESSANDRO**, della PRIMAVERA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 30° del 1° tempo
- **RIZZO GIOVANNI**, della ASD PALERMO RUGBY CLUB 2005, espulso temporaneamente al 21° del 1° tempo
- **SABELLICO ANDREA**, della S.S.D. COLLEFERRO RUGBY 1965 A.R.L., espulso temporaneamente al 26° del 2° tempo
- **TOFFOLO MATTEO**, della ASD JESOLO RUGBY, espulso temporaneamente al 24° del 1° tempo

ATTENZIONE: LE SCADENZE DELLE SANZIONI POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 66/2008 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART. 90 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- **BOCCHINO STEFANO**, della ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE, espulso al 20° del 2° tempo, infraz. Art. 026/01 lett. X) (ATTO CONTRARIO ALLO SPIRITO DEL GIOCO), **DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 21/11/2011 al 4 Dicembre 2011 compresi)**
- **MAIO ANTONIO**, della RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D., espulso al 5° del 2° tempo, infraz. Art. 026/01 lett. S) (PLACCAGGIO PERICOLOSO), QUATTRO SETTIMANE DI SQUALIFICA, viste le circostanze aggravanti di cui all'art. 026/02 lett. A) e tenuto conto della recidiva ai sensi dell'art. 014/01, **SETTE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 21/11/2011 al 8 Gennaio 2012 compresi)**
- **SCALAS EDOARDO**, della NERONIANA RUGBY ANZIO ASD, espulso al 4° del 2° tempo, infraz. Art. 026/01 lett. K) (PUGNO), DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA, viste le circostanze aggravanti di cui all'art. 026/02 lett. A), **TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 21/11/2011 al 11 Dicembre 2011 compresi)**
- **TAGLIAFERRI MAURO**, della PIACENZA RUGBY CSD, espulso al 20° del 2° tempo, infraz. Art. 026/01 lett. S) (PLACCAGGIO PERICOLOSO), **DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 21/11/2011 al 4 Dicembre 2011 compresi)**

ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI

- **LA TORRE GIOACCHINO**, Allenatore della ASD PALERMO RUGBY CLUB 2005, espulso al 10° del 2° tempo, infraz. Art. 027/01 lett. I) (ATTI VIOLENTI NEI CONFRONTI DI GIOCATORE DELLA SQUADRA AVVERSARIA), **SEI MESI DI INTERDIZIONE (dal 24/11/2011 al 23 Maggio 2012 compresi)**

ILLECITI TECNICI A CARICO DEL SOGGETTO AFFILIATO - MULTE

- **ASD PALERMO RUGBY CLUB 2005**, infraz. art. 28/1 lett.A), (assenza accompagnatore in quanto il Sig. STOU MANN Petrus Jacobus iscritto in elenco come accompagnatore risulta tesserato solo come allenatore), **MULTA DI EURO 150.00**, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 14/1 in, **MULTA DI EURO 225.00 (DUECENTOVENTICINQUE/00)**

**Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)**

**I Giudici Sportivi
(Avv. Michele Carlotto)
(Avv. Marco Cordelli)
(Avv. Achille Reali)**